

TRIBUNALE CIVILE DI NOLA - sez. Lavoro -

RICORSO EX ART. 700 CPC CON CONTESTUALE ISTANZA EX ART 151 CPC

PER: sig.ra **Saviano Teresa** (SVNTRS68L56G190F), nata a Ottaviano (NA) il 16.07.1968 e residente in San Giuseppe Vesuviano, Via Caterina, 50, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Ianniello (NNLLRT66B09B963W) e Gaetana Alterio (LTRGTN73A50G190D) ed elettivamente domiciliata in Caserta, Piazza Vanvitelli, 4/D, giusta procura allegata al presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente controversia all'indirizzo di posta certificata avvalbertoanniello@pec.it.

CONTRO 1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, Via Diaz, 11; 2) **Ufficio Scolastico Regionale della Campania**, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, Via Diaz, 11; 3) **U.S.P. di Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t., dom.to ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, Via Diaz, 11 e nei confronti di tutti i **controinteressati** assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella **Fase C** del piano straordinario di assunzione (cd *Buona Scuola*), coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 per i quali, in ragione dell'elevatissimo numero, si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali.

PREMESSO CHE

A) la ricorrente, inserita nella GAE della Provincia di Napoli degli aspiranti al ruolo in qualità di docente della scuola primaria (classe EEEE posto comune e lingua inglese), nell'ambito del piano straordinario di assunzione di cui alla legge 107/2015, art.1, comma 98, lettera c., in data 9.12.2015, riceveva dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Emilia Romagna proposta di contratto individuale di lavoro per il comparto scuola. In pari data stipulava con il MIUR Ambito territoriale di Piacenza contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza

giuridica dall'01.09.2015 (doc.1) ;

B) la ricorrente veniva assegnata alla sede provvisoria presso l'I.C. di Piacenza, ma la stessa presentava istanza di differimento in quanto già in servizio presso l'Istituto paritario/parificato "La Prima Stella" con sede in S Anastasia (NA) (doc. 2 e doc. 3);

C) la ricorrente, giusta ordinanza del MIUR n. 241/2016, inoltrava domanda di mobilità interprovinciale indicando 78 ambiti territoriali (con preferenza per gli ambiti provinciali della regione Campania) (doc.4) e il diritto di precedenza per aver assunto incarico presso il Comune di Ottaviano (v. doc. 5) esprimendo, ai fini del trasferimento, la preferenza su posto comune in via preliminare e su lingua inglese in via secondaria.

Detta domanda veniva convalidata dal MIUR provvedeva ad attribuire punteggio base di 22 punti oltre al punteggio aggiuntivo di 6 punti per il comune ricongiungimento;

D) a seguito delle operazioni di mobilità, il MIUR comunicava in data 23.08.2016 di aver proceduto all'assegnazione su posto comune, quale sede definitiva, presso Reggio Emilia (ambito 19), ed assegnando quale scuola l'I.C. di Gualtieri (RE) (doc. 6);

E) in data 1.09.2016, l'istante ha preso servizio presso il suindicato Istituto Scolastico;

F) dalla lettura dei bollettini dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) si evince che erano disponibili ben 2855 sedi più vicine a quella assegnata alla ricorrente: in Basilicata n.21 sedi, in Molise n. 36 sedi, in Puglia n. 106 sedi, nel Lazio n.577 sedi, in Umbria n. 168 sedi, in Abruzzo n. 55 sedi, nelle Marche n. 214 sedi, in Toscana n. 709 sedi, (v. doc.).

G) la ricorrente ha esperito il tentativo di conciliazione senza ottenere alcun risultato (doc. 15);

Pertanto, risulta dimostrato *per tabulas* come l'algoritmo predisposto dal MIUR non abbia assegnato alla Saviano alcuno dei tanti ambiti ancora disponibili, riservando gli stessi (ambiti) ad altri docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente (punti 22). A mero titolo esemplificativo, di seguito si riportano solo alcuni nominativi di docenti che, pur con punteggio inferiore a 22, hanno ottenuto ambito territoriale molto più vicino rispetto a quello assegnato alla sig.ra Saviano (Capone Antonella 12 p, Attanasio Anna Maria 8 p, Mitidieri Adriana 5 p, Cioppi Nicoletta 0 p, Pizzi Luigi 1 p, Peduzzi M Stefania 12 p, Cornice Elsa 3

p, Cagnassi Anna Lisa 8p, Ciasullo Francesca 12 p, Baldini Paola 18 p).

Alla luce di quanto sopra evidenziato, non si comprende il motivo dell'assegnazione della Saviano alla sede di Gualtieri (RE), atteso che altri docenti, pur concorrendo per la stessa classe di concorso (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (comune) nonché per la stessa fase (assegnazione in ambito nazionale) dell'istante, hanno un punteggio inferiore, senza peraltro che risultino titolari di alcuno dei criteri di precedenza.

Si può ipotizzare, allora, un errore di programmazione dell'algoritmo utilizzato per l'assegnazione così come denunciato dagli stessi sindacati di categoria e pure in parte ammesso dallo stesso Ministero.

Infatti, nel caso di specie, l'algoritmo ha ignorato sia che nella domanda di mobilità si dava la possibilità di una sottopreferenza in base alla tipologia di posto di lingua o posto comune, sia il diritto di precedenza della Saviano per aver assunto incarico presso il Comune di Ottaviano (v. doc. 5).

Non v'è dubbio, pertanto, che la ricorrente abbia diritto, previa verifica delle condizioni di legge per il riconoscimento della precedenza all'attribuzione di uno degli ambiti provinciali di Napoli secondo le direttive impartite dal Ministero, il tutto previa sospensione, se del caso del provvedimento di assegnazione a Gualtieri (RE) che sta comportando uno stravolgimento di vita personale e dell'intero nucleo familiare (la Saviano è madre di un minore disabile), nonché un illegittimo nocumento dei diritti costituzionali di un soggetto particolarmente debole, da pronunciarsi anche *inaudita altera parte*.

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART. 700 CPC

SUSSIDIARIETA'

Relativamente al requisito della sussidiarietà, codificato nell'*incipit* dell'art.700 cpc, si evidenzia che lo stesso sta a significare che il rimedio d'urgenza non può essere richiesto qualora sia invocabile un'altra misura cautelare tipica, ovvero sequestro, denuncia di

nuova opera e di danno temuto, ed istruzione preventiva.

Ebbene, nel caso in esame, è più che evidente che la docente , non sussistendo una cautela tipica per il caso di specie, non può richiedere alcun altro tipo di provvedimento cautelare diverso dal provvedimento d'urgenza.

FUMUS BONI JURIS

Le ragioni di diritto per le quali il Giudice dovrà ritenere fondata la domanda e sulle quali dovrà emettere il provvedimento che riterrà più idoneo ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti

1. Sull'assegnazione della sede

a) Nel caso di specie, risulta violato l'ar. 12 dell'O.M. dell'8.4.2016 che così disciplina : “

Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda.”

Infatti, il Miur avrebbe dovuto esaminare entrambe le preferenze espresse dal docente (ambito 20 su posto comune ed in subordine su lingua inglese), secondo l'ordine di priorità indicato in domanda ed in ciascun ambito.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del succitato articolo 12 , il Miur avrebbe dovuto cercare e collocare la docente Manzi dapprima su posto comune ambito 20 Campania in mancanza di suo reperimento cercare e collocare la stessa sul medesimo ambito su posto lingua inglese.

Successivamente, in caso di mancato reperimento sia sul posto comune sia su lingua inglese, si sarebbe dovuti passare agli ambiti successivi.

La mancata applicazione della precedenza ha comportato, indubbiamente, l'assegnazione di una sede meno gradita alla ricorrente che, laddove vi fosse stata una corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata ad altro ambito della provincia di residenza. Scorrendo l'elenco dei trasferimenti risulta palese che docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente hanno ottenuto un posto in province prossime alla residenza di appartenenza.

L'assoluta illegittimità della procedura di mobilità posta in essere dal MIUR è stata certificata anche in sede giurisdizionale, così come si risulta dalle recenti ordinanze rese dal Tribunale di Salerno sez. Lavoro in data 1.9.2016 e in data 4.10.2016, dal Tribunale di Trani - sez Lav - del 16/9/2016, dal Tribunale di Taranto in data 20/9/2016, Tribunale di Foggia del 5/10/2016 e Tribunale di Brindisi dell' 11/10/2016 e dal Tribunale Vallo della Lucania del 20/10/2016 (v. all.) a seguito di ricorsi cautelari presentati da docenti che si trovano nella medesima situazione in cui si trova la ricorrente Saviano.

b) anche in sede amministrativa è stata riaffermata la disparità di trattamento tra i docenti in relazione ai criteri adottati per le assegnazioni delle sedi definitive: la sez. 3° bis del Tar Lazio ha disposto la sospensione dell'efficacia dei criteri di formazione delle graduatorie per la mobilità di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 dell' 8.4.2016 (doc. 18). Detta ordinanza avrebbe dovuto essere disapplicata in ragione del suindicato provvedimento di sospensione e le sedi assegnate ai docenti sulla scorta del punteggio a questi riconosciuto;

c) La procedura di mobilità di cui alla legge 107/2015 è assolutamente illegittima, atteso che - prevedendo la mobilità a livello nazionale - si pone in aperto contrasto con quanto disposto dall' art. 398 2 co. del TU in materia di istruzione, secondo cui :*"I ruoli del personale docente sono provinciali. Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari"* .

Il Tar Lazio, con ordinanza n. 4720/2016, ha sospeso il procedimento di mobilità con la seguente motivazione: *"considerato che le doglianze involgenti anche profili di legittimità costituzionale indicano a una celere fissazione del merito con sospensione interinale dell'efficacia dei provvedimenti impugnati il Tribunale Amministrativo regionale del Lazio accoglie e sospende (v. doc16)."*

d) E' stato, quindi, dimostrato che i neo assunti in fase "b" e "c" da Piano Straordinario hanno di fatto subito una gravissima disparità di trattamento, con una mobilità punitiva e discriminatoria rispetto alla fase "A" dello stesso Piano.

Infatti, mentre i docenti assunti da GM- concorso 2012_ è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente

assegnata, per quelli proveniente da GAE tale possibilità è stata negata dovendo, obbligatoriamente, partecipare alla mobilità sui cento ambiti/provincia indicati.

I docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, tutti obbligati a partecipare al piano straordinario di mobilità, dovevano essere inseriti in graduatoria con conseguente assegnazione della sede definitiva tenendo conto del punteggio e **non certo per aver superato un concorso** (fatto antecedente all'immissione in ruolo) nel 2012 piuttosto che nel 1995 o nel 1999.

Tanto i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012, quanto quelli inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, una volta immessi in ruolo hanno il diritto di essere trattati in modo equo e secondo giustizia anche nell'assegnazione della sede.

In buona sostanza il MIUR ha creato fasce di docenti preferendone alcuni rispetto ad altri e ciò non rispecchia nemmeno i principi di buon andamento dell'Amministrazione laddove, in tal modo, è stato facile incorrere in arbitrii ed abusi, che, nel caso della ricorrente Saviano si sono puntualmente verificati. A ciò si aggiunga che il Ministero ha allegato all'ordinanza 241/16 le cd tabelle di vicinanza secondo le quali, laddove il candidato non avesse espresso tutti gli ambiti nazionali, il sistema (il cui algoritmo è ad oggi ancora un mistero) avrebbe cercato di accontentare le preferenze tenendo conto di dette tabelle; risulta particolarmente difficile immaginare che, partendo dalla provincia di Napoli, alla ricorrente non sia stato possibile attribuire una sede un po' più vicina, tenuto conto delle sue difficoltà personali.

2) Trasferimenti nella P.A. - Distanze chilometriche

Si evidenzia come la docente sia stata trasferita a oltre 600 Km dalla propria residenza senza tener conto dei principi normativi dettati in materia.

In tema di mobilità obbligatoria, infatti, D.L.90/2014 prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di prima assegnazione; nel caso che ci occupa detto principio è stato ampiamente violato minando l'esistenza stessa della lavoratrice e mortificandone la professionalità ed il legame con il territorio che, per una docente di scuola primaria è imprescindibile. A ciò si aggiunga che un simile sacrificio,

tra l'altro richiesto per un triennio, non ha nessuna contropartita economica tale da facilitare l'eventuale inserimento in un nuovo contesto sociale.

Sulla scorta di quanto disposto dal testo Decreto PA, oggi vigente, esistono tre livelli di mobilità obbligatoria con distanze chilometriche che vanno da massimo 50 per il primo, 50/100 per il secondo ed oltre 100 per il terzo; qui siamo in presenza di un fenomeno migratorio e non di un semplice trasferimento in quanto si sta chiedendo alla lavoratrice di trasferire il centro della propria attività lavorativa, per almeno tre lunghi anni, a 600 chilometri dai propri affetti, dal proprio vissuto, dalla propria vita, minandone l'intera esistenza e, conseguentemente, la produttività ovvero chiedendole un trasferimento coatto dell'intero nucleo familiare, impossibile da attuare.

PERICULUM IN MORA

La tutela ex art. 700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Attualità ed imminenza del pregiudizio

La lavoratrice, sulla scorta della mancata applicazione della riserva di posto e conseguente errata assegnazione della sede, si è trasferita in una provincia lontana senza punti di riferimento e contatti e sta subendo gravi ripercussioni di natura economica a causa delle ingenti spese necessarie per la nuova abitazione ed il sostentamento personale.

Danno irreparabile

L'irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, deriva dalla pesante incidenza del trasferimento a notevole distanza (dalla provincia di Napoli a Reggio Emilia) sulla sfera personale, familiare e sociale della ricorrente la quale, oltre ad essere coniugata è madre di un minore affetto da grave handicap, così come risulta dalla copiosa documentazione medica allegata (v. doc. 22).

Per i suesposti motivi la sig.ra Saviano Teresa, come sopra rappresentata e difesa, chiede:

1) *ritenere e dichiarare - anche previa disapplicazione del CCNI dell'8.4.2016 e dell'O.M. n.241 di pari data, in quanto illegittimi perché in contrasto con l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, anche per come modificata dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis - il diritto della docente Saviano Teresa all'assegnazione della sede definitiva, innanzitutto, nell'ordine indicato nella propria domanda di mobilità e secondo le preferenze territoriali,*

nell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli;

2) In ogni caso, preliminarmente, in via cautelare ed urgente, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 700 cpc del danno grave ed irreparabile, sospendere l'assegnazione definitiva operata illegittimamente dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna/Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Emilia, assegnando anche temporaneamente e con riserva la prof. Saviano Teresa presso l'Ufficio Scolastico Regionale Campania/Ambito Territoriale della Provincia di Napoli e/o, comunque, adottando tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito, ordinando all'Amministrazione Scolastica di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;

3) Fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili ed ordinare alle amministrazioni resistenti il rifacimento delle operazioni di mobilità tenendo conto di detta riserva.

4) Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiano più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito;

5) Fissare il termine per il giudizio di merito;

6) Con vittoria di spese e competenze di lite.

In via istruttoria

Ordinare, ex art. 210 cpc, all'amm.ne competente l'esibizione del fascicolo personale della ricorrente, nonchè - stante il palese malfunzionamento dell'algoritmo del Miur - ordinare alla resistente di provvedere all' esibizione delle modalità e dei criteri di funzionamento dello stesso.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della controversia è indeterminabile e che la ricorrente ha diritto all'esenzione dal contributo unificato atteso che reddito complessivo del proprio nucleo familiare è inferiore ad Euro 34.107,72, come da autocertificazione allegata.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti avvocati che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce all'atto introduttivo del sopracitato ricorso

NEL PREMETERE CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione all'ambito territoriale della Campania con inserimento della stessa nella vigente graduatoria;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che – in virtù del reinserimento della ricorrente potrebbero essere scavalcati nell'assegnazione al predetto ambito territoriale ;

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti di cui alla graduatoria allegata e facente parte integrante del ricorso;

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici reclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio, al riguardo, basti ricordare le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106 (Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato);
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la odierna ricorrente;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa. alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (conformi, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09- ex muttir TAR Lazio, Sez. III Bis, ord. N. 9458/2014);

Tanto premesso e considerato i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S. V. I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. VOGLIA AUTORIZZARE la notificazione del ricorso:

- 1) Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e decreto sul sito internet del MIUR;
- 2) Quanto alla Amministrazione convenute, mediante consegna di copia conforme all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Caserta 1/11/2016

Avv. Alberto Ianniello Avv. Gaetana Alterio

Si allega:

- 1) Contratto di assunzione del 9.12.2015;
- 2) Richiesta differimento del 23.11.2015;
- 3) Certificato di servizio del 28.10.2016 (Istituto la prima Stella);
- 4) Domanda di mobilità territoriale;
- 5) Conferimento incarico Comune di Ottaviano;
- 6) Lettera incarico triennale del 23.8.2016;
- 7) Estratto bollettino trasferimenti Abruzzo;
- 8) Estratto bollettino trasferimenti Basilicata;
- 9) Estratto bollettino trasferimenti Marche;
- 10) Estratto bollettino trasferimenti Puglia;
- 11) Estratto bollettino trasferimenti Toscana;
- 12) Estratto bollettino trasferimenti Umbria;
- 13) Estratto bollettino trasferimenti Molise;
- 14) Estratto bollettino trasferimenti Lazio;
- 15) Tentativo di conciliazione;
- 16) Tar Lazio 4720/2016;
- 17) Ordinanza 241 /2016;
- 18) Ordinanza Tar Lazio del 23.6.2016;
- 19) Ordinanza Trib. Trani del 16/9/2016;
- 20) Ordinanza Trib. Taranto del 20/9/2016;
- 21) Ordinanza Tribunale Brindisi dell'11/10/2016;
- 22) CCNI dell'8.4.2016;
- 23) Certificazione medica del Minore Christian Esposito
- 24) Dichiarazione esenzione bollo e carta identità
- 25) Procura.